

## ALLEGATO D

### PATTO PARASOCIALE CRPA

Il presente contratto è stipulato a Reggio Emilia in data \_\_\_\_\_

#### TRA

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede in Reggio Emilia, (RE), Piazza Prampolini 1, in persona del Sindaco del Comune di Reggio Emilia o suo delegato.....;

**CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA**, con sede in Reggio Emilia (RE), Piazza della Vittoria 3, in persona del legale rappresentante dell'Ente .....

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**, con sede in Reggio Emilia, (RE), Corso Garibaldi 59, in persona del legale rappresentante dell'Ente .....

(d'ora in avanti congiuntamente le "Parti")

#### Premesso che:

- gli enti pubblici sottoscrittori del presente patto parasociale detengono attualmente le seguenti percentuali di partecipazione nella società Crpa spa:
  - Comune di Reggio Emilia: partecipazione del 23,41%;
  - Camera di Commercio di Reggio Emilia: partecipazione del 33,94%
  - Provincia di Reggio Emilia: partecipazione del 20,83%;e complessivamente detengono il 78,18% del capitale sociale;
- l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/02/2018 sostiene che il legislatore nel TUSP (decreto legislativo 175/2016) abbia voluto ampliare la fattispecie del "controllo" pubblico prevedendo che:
  - a) il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
  - b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
- le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 87/2018/VSGO, n. 78/2018/VSGO e n. 36/2018/VSGO inviate ai soci pubblici sottoscrittori del presente patto richiedono una formalizzazione del controllo pubblico;
- sulla base della attuali percentuali di partecipazione le parti ritengono necessario valorizzare la proprietà pubblica garantendo la collaborazione dei tre enti nella determinazione degli indirizzi strategici della società, nel rispetto delle singole specificità;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

## **1. Oggetto**

Le Parti costituiscono un sindacato ai sensi dell'art. 2341-bis comma 1 lett. c) del Codice Civile, nella forma del cd. "sindacato di controllo", al fine di condividere l'esercizio dell'influenza dominante congiunta sulla società.

## **2. Obblighi delle Parti Natura del patto di concerto**

In applicazione del presente patto di concerto, le parti aderenti si obbligano a definire in modo coerente e concordato obiettivi strategici, programmi e progetti verso cui dirigere l'azione della società.

A tal fine, antecedentemente ogni assemblea della società e nelle altre occasioni in cui si ritiene opportuno, le parti si obbligano a confrontare le rispettive posizioni e a definire obiettivi e strategie comuni sulle seguenti tematiche spettanti all'Assemblea Ordinaria e straordinaria come da Statuto e di seguito rappresentate:

- nominare l'Organo Amministrativo e, qualora questo sia costituito in forma di Consiglio di Amministrazione, determinare il numero dei componenti e nominare il Presidente;
- nominare il Collegio Sindacale;
- approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- deliberazione nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile;
- decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

## **3. Inadempimento**

Le parti sono obbligate a rispettare il Patto. Nel caso in cui una delle parti voglia retrocedere dall'obbligo di confronto e consultazione prima della scadenza, il presente patto dovrà essere rivisto e rimodulato.

## **4. Durata**

Il presente patto ha una durata di anni 2 (due) ed è rinnovabile alla scadenza. Il rinnovo avviene tacitamente.

## **5. Modifiche**

Nessuna modifica o integrazione al presente patto parasociale avrà forza vincolante a meno che non sia fatta per iscritto e venga sottoscritta dalle parti firmatarie dell'accordo iniziale.

## 6. Clausola arbitrale e legge applicabile.

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza dall'interpretazione o esecuzione del presente Patto e che possano formare oggetto di arbitrato, verranno deferite alla decisione rituale e secondo diritto di un Arbitro Unico dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Al presente Patto si applica la legge italiana.

Reggio Emilia, \_\_\_\_\_

Comune di Reggio Emilia \_\_\_\_\_

Camera di Commercio di Reggio Emilia \_\_\_\_\_

Provincia di Reggio Emilia \_\_\_\_\_